

Statuto Sociale

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito in forma di società cooperativa per azioni un confidi intersettoriale di secondo grado denominato "SOCIETA' REGIONALE DI GARANZIA MARCHE - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI".

Art. 2 - SEDE

La società ha sede in Ancona.

Art. 3 - DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - SCOPO MUTUALISTICO

La società è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità, senza fini di lucro; si propone di favorire lo sviluppo della piccola e media impresa, agevolando, mediante l'organizzazione di garanzie collettive, i propri soci nell'accesso al credito e nel contenimento del tasso di remunerazione del capitale di prestito, al fine di promuovere lo sviluppo ed il consolidamento delle loro attività economiche, la realizzazione di investimenti, i processi di organizzazione, di innovazione, di internazionalizzazione, di riconversione, di ristrutturazione, anche finanziaria, per favorirne la capitalizzazione.

Art. 5 - OGGETTO

Per il conseguimento dello scopo sociale, la società ha per oggetto l'attività di garanzia collettiva dei fidi, così come disciplinata dalla legge, nonché la prestazione dei servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

In particolare la società può concedere garanzie dirette, cogaranzie e controgaranzie, mediante il rilascio di garanzie personali e reali e la stipulazione di contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio.

La società inoltre, entro i limiti previsti dalla legge, può essere depositaria, mandataria o incaricata della gestione di fondi istituiti da enti pubblici, nazionali e comunitari e/o privati per la gestione e la destinazione di risorse e/o benefici alle piccole e medie imprese e confidi soci.

Per l'espletamento della propria attività la società può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria che abbiano attinenza anche indiretta con l'oggetto sociale e che siano ritenuti utili per il raggiungimento del fine statutario.

Iscritta nell'elenco di cui all'art. 107 del d.l. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), la società può inoltre compiere le attività previste dall'art. 13 comma 32 della legge n. 326/2003, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle norme di legge.

La società svolge la propria attività a favore dei soci cooperatori, nonché delle imprese aderenti ai confidi soci cooperatori, e potrà, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche nei confronti di soggetti non soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e variabile; esso non può tuttavia essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori i confidi e le persone fisiche, giuridiche e gli enti collettivi non personificati titolari di piccole e medie imprese, industriali, commerciali, turistiche e di servizi, di imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

Possono essere soci cooperatori, altresì le persone fisiche, giuridiche e gli enti collettivi non personificati titolari di imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

Non possono divenire soci i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

Art. 7 - SOCI SOVVENTORI

Sono soci sovventori le associazioni di categoria, le banche ed altri enti pubblici e privati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 54 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

I soci sovventori non possono avvalersi né delle prestazioni né dei servizi erogati dalla società.

Ai soci sovventori non verranno attribuiti utili.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale denominato "Fondo di Garanzia".

Art. 8 - ENTI SOVVENTORI

Sono definiti "Enti Sovventori" i soggetti di cui all'art. 13, comma 10 del d.l. n. 269/2003, i quali possono sostenere l'attività della società attraverso il versamento di contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni. I contributi da questi versati, infruttiferi ed eventualmente restituibili, confluiscono nel fondo denominato "Fondo di Garanzia".

Possono essere enti sovventori le associazioni di categoria, le banche, le fondazioni bancarie, gli enti pubblici e privati ed eventuali grandi imprese private interessate.

Gli enti sovventori potranno richiedere alla società la restituzione del contributo versato con un preavviso di almeno dodici mesi e comunque non prima dello scadere del quinto anno successivo al versamento del contributo stesso. Il contributo sarà restituito eventualmente ridotto dell'importo necessario alla copertura di perdite, ai sensi del successivo art. 20.

Gli enti sovventori hanno diritto di intervenire alle assemblee della società, senza diritto di voto, a mezzo dei propri legali rappresentanti ovvero di persone delegate con decisione degli organi competenti.

Art. 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DI NUOVI SOCI COOPERATORI

I soggetti, aventi i requisiti previsti all'art. 6, che desiderano divenire soci cooperatori, devono presentare domanda scritta, secondo il modello predisposto dalla società, corredata dai documenti in essa indicati.

Gli aspiranti soci sono inoltre tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che il Consiglio di Amministrazione dovesse richiedere a migliore documentazione della domanda di ammissione.

La presentazione della domanda comporta automatica accettazione del presente Statuto.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento della esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6 e la inesistenza di eventuali cause di incompatibilità.

La qualità di socio si acquista con l'accoglimento della domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni sottoscritte, il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di rigetto della domanda di ammissione, deve, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, il richiedente può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - PARTECIPAZIONE SOCIALE

La partecipazione sociale dei soci cooperatori e dei soci sovventori è rappresentata da azioni nominative del valore nominale di euro 25,82 ciascuna.

Le azioni non vengono emesse e la società rilascia al socio una dichiarazione comprovante il numero delle azioni di proprietà e l'iscrizione nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore, deve sottoscrivere almeno dieci azioni; l'importo delle azioni sottoscritte deve essere versato contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione.

I soci cooperatori che avevano a suo tempo versato quote di capitale inferiori, sono tenuti a sottoscrivere un numero di azioni tale da raggiungere il numero minimo di dieci azioni nel momento in cui presenteranno richiesta di rilascio di garanzie, a meno che non siano già soci di un confidi socio.

Art. 11 - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Il socio cooperatore non può trasferire le proprie azioni a qualsiasi titolo per atto tra vivi senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 10, comma 3, il trasferimento non può avere ad oggetto che l'intera partecipazione del socio.

Il consenso al trasferimento dell'intera quota di partecipazione non può essere concesso sino a quando il socio, che abbia ottenuto garanzie da parte della società, non abbia provato di avere adempiuto tutti gli obblighi derivatigli dalle operazioni in corso.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la proposta di alienazione, indicando il soggetto cessionario e le modalità di trasferimento.

Le azioni potranno essere trasferite unicamente a favore di soggetti che abbiano i requisiti previsti dal precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purché questo abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento negativo il socio può opporsi allo stesso mediante attivazione della procedura arbitrale ai sensi del successivo art. 48.

Le azioni del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo, ai sensi dell'art. 2537 del codice civile.

Le azioni del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore dei terzi.

Art. 12 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Il socio è tenuto:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale soprapprezzo;
- b) a comunicare al Consiglio di Amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti;
- c) a comunicare ogni variazione della propria sede legale e/o operativa;

- d) a comunicare ogni modificazione inerente la propria forma giuridica, i propri rappresentanti legali, il proprio oggetto sociale e le eventuali variazioni relative al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese, nonché ogni notizia relativa ad un eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni e alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
- e) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- f) a partecipare concretamente all'attività sociale favorendo in ogni modo l'interesse della società;
- g) a fornire ogni informazione richiesta per meglio valutare il suo merito di credito.

Art. 13 - RAPPORTO MUTUALISTICO

A carico del soggetto che richiede alla società il rilascio di garanzie dirette, cogaranzie o controgaranzie a sostegno di operazioni di finanziamento, possono essere previsti o meno i seguenti oneri:

- una commissione a copertura del costo delle garanzie prestate, calcolata rispetto all'importo del finanziamento richiesto, i cui parametri di valutazione e di calcolo sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- una somma a copertura delle spese di istruttoria, deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- una cauzione in denaro infruttifera, proporzionale all'entità del finanziamento ottenuto e fissata con delibera del Consiglio di Amministrazione, restituibile al socio cooperatore alla completa estinzione, da parte del socio medesimo, o della specifica operazione alla quale è riferita la cauzione stessa, o di tutte le sue operazioni sostenute da garanzia della società, in base a specifica discrezionale decisione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di insolvenza da parte del socio, la cauzione sarà restituita ridotta della parte utilizzata a copertura delle perdite causate alla società.

Nel caso in cui un soggetto richieda l'utilizzo di cogaranzia della società con altro Confidi socio, gli oneri sopra indicati, saranno ripartiti a favore dei soggetti che rilasciano le cogaranzie in misura proporzionale alla garanzia prestata da ciascun soggetto, in base a specifiche convenzioni tra i soggetti stessi.

Art. 14 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per trasferimento dell'intera partecipazione azionaria, per scioglimento dell'Ente socio e per morte del socio imprenditore individuale.

Art. 15 - RECESSO

Il socio cooperatore ed il socio sovventore possono recedere esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge, e non derogabili dall'autonomia privata.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può promuovere la procedura arbitrale ai sensi dell'art. 48 del presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Qualora il socio recedente abbia in corso operazioni assistite dalla società, il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre, con riguardo al rapporto mutualistico, lo stesso avrà effetto con l'estinzione dei finanziamenti in essere, garantiti dalla società.

Art. 16 - ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio che:

- a) non abbia, o abbia perso, i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) venga sottoposto a procedura concorsuale;
- c) non adempia puntualmente al rimborso dei finanziamenti ottenuti mediante garanzie rilasciate dalla società;
- d) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, alle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;

e) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la società;

f) si renda moroso nell'integrale o parziale pagamento delle azioni sottoscritte, e dei corrispettivi dovuti alla società per le prestazioni ricevute;

g) svolga o tenti di svolgere attività concorrenziale o in contrasto con gli interessi della società;

h) danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo gli interessi della società.

Nei casi previsti alle lettere c), e), f) il socio inadempiente deve essere invitato da parte del Consiglio di Amministrazione a mettersi in regola e l'esclusione può essere deliberata soltanto dopo che siano trascorsi trenta giorni dal predetto invito, purché perduri lo stato di inadempienza.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione e deve essere tempestivamente comunicato al socio con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione mediante attivazione della procedura arbitrale, ai sensi del successivo art. 48, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale non determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 17 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni secondo le disposizioni previste dal successivo art. 18.

Gli eredi in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 12. In mancanza si provvederà alla liquidazione ai sensi del successivo art. 18.

Art. 18 - RIMBORSO DELLE AZIONI

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto, qualora non si verifichi la prosecuzione del rapporto sociale ai sensi del precedente art. 17, hanno diritto al rimborso delle azioni possedute.

La liquidazione della partecipazione sociale, in misura non superiore all'importo delle azioni effettivamente versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del soprapprezzo eventualmente versato.

Il rimborso delle azioni, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido, deve essere effettuato nei termini previsti dalla legge.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla società non ha, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, diritto alla liquidazione della propria partecipazione prima di aver provato d'aver adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalle operazioni in corso.

Decorsi due anni da quando sono divenute esigibili, le somme liquidate ai sensi del presente articolo ma non riscosse, sono devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - FONDO DI GARANZIA - CONTO CAUZIONI - BILANCIO - STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è formato:

a) dal capitale sociale, che è variabile e costituito:

a.1 - da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 25,82;

a.2 - dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25,82;

- b) dalla riserva legale formata dagli utili di gestione di cui al successivo art. 22 e dalle frazioni di capitale non rimborsate ai sensi del precedente art. 18;
- c) da una riserva costituita dai contributi degli enti sovventori di cui al precedente art. 8;
- d) da una riserva costituita a fronte dell'emissione degli strumenti finanziari di cui al successivo art. 23;
- e) da una riserva costituita dagli accantonamenti di eventuali apporti di terzi come:
 - contributi dello Stato e di enti pubblici, lasciti, donazioni, ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della società; tali accantonamenti possono essere destinati a far parte del "Fondo di Garanzia" di cui al successivo art. 20;
- f) dagli accantonamenti che, in sede di formazione del bilancio, anche con diretta imputazione a conto economico prima della determinazione del risultato di esercizio, saranno effettuati allo scopo di integrare il "Fondo di Garanzia";
- g) da ogni altro accantonamento deliberato dall'assemblea ed obbligatorio per legge;
- h) dalla riserva di sovrapprezzo.

Tutti gli accantonamenti, in qualunque modo effettuati, avranno sempre natura di riserva indivisibile. Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle rispettive quote di capitale sottoscritte e delle eventuali garanzie fideiussorie prestate.

Art. 20 - FONDO DI GARANZIA

La Società, per favorire ed incentivare da parte delle banche convenzionate l'erogazione di finanziamenti a tassi di remunerazione concorrenziale a favore dei propri Soci, è impegnata a costituire, integrare e mantenere presso una o più banche di suo gradimento, convenzionate con la Società stessa, il "Fondo di Garanzia", proporzionale al monte di garanzie rilasciate a fronte dei finanziamenti in essere (da intendersi al netto dei rimborsi già effettuati dai Soci), erogati dalle banche convenzionate con la Società.

Il "Fondo di Garanzia" è composto:

- a) dal capitale sociale versato dai soci sovventori (art. 19, comma 1, lettera a.2);
- b) dalla riserva costituita con i contributi degli enti sovventori (art. 19 comma 1, lettera c);
- c) dalla riserva costituita con il ricavato dall'emissione di strumenti finanziari (art.19 comma 1, lettera d);
- d) dalle riserve costituite con gli accantonamenti previsti dall'art. 19 comma 1, lettere e) ed f).

In caso di contributi di enti pubblici destinati a misure particolari, parte del "Fondo di Garanzia" potrà essere "dedicato" alle misure stesse, fino a che queste non si siano chiuse.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, con propria delibera, disporre l'utilizzo del "Fondo di Garanzia", anche con diretta imputazione a conto economico prima della determinazione del risultato di esercizio, nei casi in cui si renda necessario per la copertura di perdite derivanti dall'escussione delle garanzie prestate o per l'effettuazione di appositi accantonamenti a fronte dei rischi derivanti dalle garanzie stesse.

La copertura di perdite ovvero gli accantonamenti sopraindicati dovranno essere eseguiti utilizzando nell'ordine:

- le riserve indicate alla precedente lettera d);
- le riserve indicate alle precedenti lettere b) e c);
- il capitale sociale indicato alla precedente lettera a).

Gli utilizzi del "Fondo di Garanzia", disposti dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere illustrati nella relazione al bilancio dell'esercizio in cui sono stati effettuati e l'approvazione del bilancio costituirà la ratifica di tali utilizzi da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 21 - CONTO CAUZIONI

Le cauzioni infruttifere e restituibili, versate dai soci operatori, confluiscono in un conto denominato "Conto Cauzioni" che può essere utilizzato dalla società quale sostegno di secondo livello alle varie forme di garanzie rilasciate. Le disponibilità del "Conto Cauzioni" possono essere investite in liquidità, valori mobiliari garantiti dallo Stato Italiano o in titoli similari garantiti da enti istituzionali. Gli interessi maturati sul "Conto Cauzioni" sono utilizzati dalla società a copertura delle spese di gestione.

Art. 22 - BILANCIO DI ESERCIZIO - UTILI

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili osservando la seguente destinazione:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al minimo previsto dalla legge;
- b) a riserva indivisibile, destinata a far parte del "Fondo di Garanzia";
- c) ad altre riserve indivisibili;
- d) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari, ai sensi del successivo art. 23.

Art. 23 - STRUMENTI FINANZIARI

La società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può emettere strumenti finanziari, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea degli azionisti, e tali, comunque, da non attribuire la qualità di socio.

In particolare potranno essere previsti i seguenti diritti amministrativi:

- a) diritto di essere consultati per le decisioni che riguardino i possessori di strumenti finanziari e l'emissione di nuovi strumenti finanziari;
- b) diritto d'intervento alle assemblee;
- c) diritto alla nomina di un rappresentante comune.

Potrà inoltre essere previsto il diritto a particolari remunerazioni eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'emissione.

Gli apporti a fronte dei quali vengano emessi strumenti finanziari di cui al presente articolo sono imputati a patrimonio ai sensi del precedente art. 19, lett. d) e sono destinati a far parte del "Fondo di Garanzia" nei limiti in cui tale imputazione sia effettuata ai sensi della vigente legislazione di vigilanza e dei principi contabili nazionali ed internazionali.

Art. 24 - STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Società può emettere strumenti finanziari di debito, nel rispetto delle disposizioni di legge, o obbligazioni non convertibili in azioni, nel rispetto delle disposizioni degli art. 2410 e segg. cod. civ. della legge n. 448/1998.

Agli strumenti finanziari di debito ed alle obbligazioni emesse ai sensi del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in materia di obbligazioni, anche con riguardo ai limiti quantitativi di cui all'art. 2412 cod. civ..

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Art. 25 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: COMPETENZE

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare l'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) approva, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, gli eventuali regolamenti disciplinanti i rapporti tra la società e i soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina gli amministratori e i sindaci, esclusi un amministratore e il presidente del Collegio Sindacale, che sono nominati dalla Regione Marche, in base agli artt. 33 e 42 del presente statuto;
- d) determina la misura di eventuali compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
- e) delibera sulla eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo comma del successivo art. 32, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 26 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del totale dei soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, ovvero quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; le ragioni della dilazione vengono segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione, ovvero, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'avviso è inviato agli aventi diritto, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione mediante lettera semplice ovvero mediante fax o posta elettronica, all'indirizzo postale, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società e risultanti dal libro soci. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione. In alternativa la convocazione può essere effettuata mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Corriere Adriatico" edizione regionale, ovvero, qualora tale quotidiano abbia cessato le pubblicazioni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione può indicare il giorno per la seconda convocazione, la quale non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima e deve avere luogo non oltre trenta giorni dalla stessa.

In mancanza di tali formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto di voto, e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 27 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai soci cooperatori e dai soci sovventori.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, ai sensi del precedente art. 8, i rappresentanti degli enti sovventori, i quali devono essere convocati secondo le modalità previste dall'art. 26.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, mediante delega conferita per iscritto; ciascun socio non può rappresentare più di quattro altri soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, che collaborano all'impresa.

Le deleghe possono essere conferite solo per singole assemblee, con effetto anche per la seconda convocazione.

Art. 28 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando è presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto di voto.

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono, in proprio e per delega, i soci presenti.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono, in proprio e per delega, i soci presenti; in seconda convocazione a maggioranza dei due terzi dei voti di cui dispongono, in proprio e per delega, i soci presenti.

Il rapporto tra i voti espressi dai soci sovventori e dai soci cooperatori presenti o rappresentati non deve superare i limiti previsti dalla normativa vigente (art. 2526 cod. civ.).

Qualora, per qualunque motivo, si superino i limiti di legge, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Quando si tratta di deliberare sulle materie che riguardano:

- il cambiamento dell'attività sociale comportante una radicale modificazione della natura della società;
- l'incorporazione in un'altra Società Cooperativa;
- lo scioglimento anticipato, la proroga della durata e la liquidazione della società;
- le modifiche riguardanti la composizione del Consiglio di Amministrazione e il numero dei componenti il consiglio stesso.

Le deliberazioni, tanto in prima che in seconda convocazione, debbono essere adottate con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di cui dispongono, in proprio e per delega, i soci presenti.

Art. 29 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni, non in mora con il pagamento delle quota sociale o di altri debiti e non in conflitto d'interessi con la società.

Ogni socio, ha diritto ad un solo voto, salvo quanto previsto dal precedente art. 28 in relazione ai soci sovventori.

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà secondo le modalità previste da un eventuale apposito regolamento, che comunque comprenderà le disposizioni seguenti:

- a) i soci che intendono proporre candidati alla carica di amministratore devono presentare la candidatura mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla segreteria della società almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea, intendendosi, nel caso previsto dal successivo art. 30, la prima delle assemblee separate, indicando anche la categoria di appartenenza, in relazione a quanto disposto dal successivo art. 33;
- b) ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore al numero di amministratori da eleggere;
- c) saranno considerati validi solo i voti attribuiti ai soggetti la cui candidatura sia stata presentata ai sensi della precedente lett. a);
- d) nel caso in cui il numero dei soggetti la cui candidatura sia stata regolarmente presentata sia inferiore al numero degli amministratori da eleggere nell'assemblea, la disposizione di cui al comma precedente non si applica per gli amministratori da nominare in eccedenza rispetto alle candidature;
- e) risulteranno eletti coloro che riportano maggior numero di voti, nel rispetto delle proporzioni stabilite al successivo art. 33 ed in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei sindaci da eleggere; risulteranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea determinare il modo di votazione.

Il voto può anche essere espresso per corrispondenza, con le modalità stabilite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea.

Art. 30 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi, l'Assemblea è presieduta da persona designata dalla Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina, di volta in volta, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario e quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

In sede di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio; in tal caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 31 - ASSEMBLEE SEPARATE

L'assemblea generale è preceduta da assemblee separate dei soci nei casi in cui ciò sia obbligatorio per legge, ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno in relazione alla

distribuzione territoriale dei soci, o alle materie da trattare o in presenza di particolari categorie di soci.

Il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione provvederà a fissare il numero e la localizzazione delle zone in cui opera la società. Ciascuna zona non potrà essere formata con un numero inferiore a cento soci.

I soci di una zona che si riducano ad un numero inferiore saranno dal Consiglio di Amministrazione assegnati ad altra zona territorialmente adiacente.

Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite per l'assemblea generale in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

Le assemblee separate sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale, che dovrà essere comunicato ai soci, con le modalità previste dal precedente art. 26, almeno 15 giorni prima della data in cui è convocata la prima delle assemblee separate.

L'avviso deve indicare, oltre all'ordine del giorno, altresì il luogo, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione dell'assemblea separata.

Qualora si tratti di assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un comune del territorio interessato.

Possono svolgersi in date differenti tra loro, purché ciascuna di esse si svolga con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'assemblea generale.

Sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze previste per l'assemblea generale dei soci.

Sono presiedute dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da un vice presidente o dal consigliere delegato dal consiglio o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'assemblea stessa.

Le assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e dei loro supplenti, che devono essere scelti tra i soci presenti o rappresentati nell'assemblea separata.

La nomina dei delegati avverrà in base a quanto fissato da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Il verbale di ogni singola assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente dell'assemblea e dal segretario e trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle assemblee.

All'assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto.

Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione dell'assemblea generale si applica il comma 5 dell'art. 2540 codice civile.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione ordinaria e straordinaria della società è affidata ad un Consiglio, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la competenza delle deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio della Regione Marche.

Art. 33 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette o da nove componenti, uno dei quali è nominato dall'ente Regione Marche.

In considerazione dell'interesse che ciascuna categoria dei soci ha nella società, i restanti consiglieri devono essere eletti tra le diverse categorie dei soci secondo le seguenti disposizioni.

a) Consiglio di Amministrazione composto da sette membri:

- due consiglieri eletti in rappresentanza degli appartenenti alla categoria dei soci che esercitano imprese artigiane;

- due consiglieri eletti in rappresentanza degli appartenenti alla categoria dei soci che esercitano imprese industriali;
- un consigliere eletto in rappresentanza degli appartenenti alla categoria delle società cooperative socie e dei soci che esercitano imprese diverse da quelle indicate ai punti precedenti;
- un consigliere eletto in rappresentanza e su indicazione delle banche convenzionate, siano esse soci sovventori, enti sovventori o sottoscrittori di strumenti finanziari di partecipazione.

b) Consiglio di Amministrazione composto da nove membri:

L'assemblea, qualora lo ritenga necessario, può determinare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione individuando di quali categorie, diverse da quelle sopra indicate, debbano essere rappresentanti gli ulteriori due componenti.

Gli amministratori possono anche non essere soci ma devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso intermediari finanziari.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Decadono altresì dalla carica gli amministratori che senza giustificato motivo siano assenti a due riunioni del Consiglio di Amministrazione nell'arco di un esercizio.

Art. 34 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ. e nel rispetto delle proporzioni fissate dal precedente art. 33.

Gli amministratori cooptati restano in carica sino alla Assemblea successiva, la quale può ratificare la nomina o procedere alla loro sostituzione.

Art. 35 - PRESIDENTE ED AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può delegare propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, conferendo loro quelle facoltà ed attribuzioni che crederà necessarie ed opportune con esclusione di quelle che per legge non sono delegabili.

Art. 36 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera.

Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione, anche in Cassazione.

Spetta, inoltre, al Presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione ed i Comitati Tecnici;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della società in mancanza della nomina o in caso di dimissioni, assenza od impedimento del Consigliere Delegato;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della società.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, con speciale procura, a terzi per specifici atti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Ugualmente dicasi nei casi di vacanza delle cariche.

Art. 37 - AMMINISTRATORI DELEGATI

A norma e con l'osservanza dei limiti di cui al precedente art. 35, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e poteri ad uno o più dei suoi componenti.

La relativa deliberazione deve riportare i voti favorevoli di almeno i due terzi dei consiglieri in carica e deve essere comunicata all'Assemblea nella sua prima riunione.

L'amministratore delegato ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e la firma sociale disgiunta da quella del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia da deliberare o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Di regola, la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta comunicazione.

Nei casi d'urgenza la convocazione può esser fatta anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica purché i consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, ed anche al di fuori del territorio della Regione Marche, purché in Italia.

Art. 39 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica, tranne quando si tratta di attribuzioni di deleghe per cui devono essere presenti almeno i tre quarti degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente è determinante.

Gli amministratori non possono partecipare alle deliberazioni ogni qualvolta gli enti che essi rappresentano abbiano interessi in conflitto con quelli della società.

Art. 40 - COMITATI TECNICI

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Comitati Tecnici quale organi ausiliari della società; tali Comitati possono essere finalizzati a scopi diversi. In particolare può venire nominato:

Il Comitato Tecnico Confidi

Esso è formato da tanti componenti quanti sono i Confidi soci cooperatori, ciascuno dei quali indica un proprio rappresentante. I componenti del Comitato Tecnico Confidi devono possedere specifiche ed adeguate competenze ed esperienze in materia.

Il Comitato è coordinato da uno dei suoi componenti nominato dal CdA su proposta del Presidente del CdA stesso. Il direttore, o altro dipendente della Società, all'uopo incaricato dal Presidente, funge da segretario del Comitato Tecnico Confidi.

Il Comitato, il cui funzionamento potrà essere disciplinato da un regolamento specifico approvato dal CdA, ha un ruolo consultivo per il CdA.

Le convocazioni dei Comitati Tecnici sono soggette alle stesse norme che regolano le convocazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 41 - DIRETTORE GENERALE - DIRETTORI DI SERVIZI

In relazione alle necessità derivanti dall'esecuzione dell'attività sociale, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un Direttore Generale e/o di Direttori di servizi, i cui compiti saranno determinati all'atto della nomina.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Art. 42 - COMPOSIZIONE E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale ha i poteri ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

I componenti del Collegio Sindacale sono nominati dall'assemblea, fatta eccezione per il presidente che è nominato dall'ente Regione Marche. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Qualora ne ricorrano i presupposti di legge e salvo diversa disposizione dell'assemblea, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso esso è costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 43 - REVISORE CONTABILE - SOCIETA' DI REVISIONE

Il controllo contabile sulla società, qualora non sia esercitato dal Collegio Sindacale, ai sensi del precedente art. 42, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VI

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 44 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

E' fatto divieto alla società di:

- a) distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie, anche in caso di scioglimento della società, ovvero di recesso, esclusione o morte del socio;
- b) remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al limite massimo previsto dalla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, nel rispetto del divieto stabilito dalla precedente lettera a) del presente articolo;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato, deve essere devoluto al "Fondo di Garanzia" interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28 dell'art. 13 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

Le clausole di cui al presente articolo sono inderogabili e debbono essere in fatto osservate.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

La società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea.

In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci rimarranno valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla società.

Art. 46 - NOMINA DEI LIQUIDATORI

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori e ne stabilisce i poteri e gli obblighi con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 47 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

All'atto dello scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato, deve essere devoluto ai sensi del precedente art. 44.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, comprese quelle relative ai

rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento, di tempo in tempo vigente, del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, con gli effetti previsti dagli art. 38 e seguenti del d. lgs. 5/2003; il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, che non abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, comprese quelle in materia di recesso, esclusione, che dovessero insorgere tra la cooperativa e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi o legatari del socio defunto e gli altri soci e/o la società e che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché l'interpretazione e/o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo Regolamento Generale.

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale di tempo in tempo vigente.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (Art. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del d.l. 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3 c.p.c..

La presente clausola si applica anche ai soci sovventori.

Art. 49 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto e dai relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di confidi, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.